SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2024

In questo numero:

• il nuovo art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (aspetti di riflessione, con particolare riguardo al caso di proposizione dell'appello successiva all'entrata in vigore del restyling della disposizione);
• l'onere della prova (a carico dell'Inps) della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza e distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore (socio) di Srl (in allegato: Trib. di Roma – Sez. IV Lavoro – Sent. n. 11246 dell'11 dicembre 2023; Trib. di Roma – Sez. Lavoro – Sent. n. 3720 dell'9 giugno 2023);
• le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE contenute nella Legge di Bilancio 2024 e nei decreti "Anticipi" e "Salva-infrazioni";
• le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport iscritti alla Gestione separata Inps;
• la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2024 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali;
• lo Speciale – Revisione dell'IRPEF, maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione e abrogazione dell'ACE:
– la sintesi delle novità introdotte dal Decreto legislativo per la riforma "a tempo" dell'IRPEF e abrogazione dell'ACE;
– il testo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», coordinato con le norme richiamate o modificate;
– i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l’opzione di entrata

I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato previsto per i forfettari devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari:

le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176) come modificata dall’art. 1, comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta, che il contribuente ha l’onere di presentare all’INPS secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016 nel quale l’Istituto ha dettato le istruzioni in ordine alla portata applicativa dell’agevolazione. Di seguito si riportano i principali elementi di interesse su cui si sofferma il citato documento di prassi.

Regime contributivo per i contribuenti forfetari: le modalità di richiesta o revoca della riduzione pari al 35% della contribuzione

ordinaria INPS. Entro il 28 febbraio la presentazione dell’istanza

La legge n. 208 del 2015 ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa ai fini contributivi, la lettera d) del comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato INPS delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016.